

Comune di NOVIGLIO

***(Città Metropolitana di Milano)***

**Relazione istruttoria per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica “Asilo Nido” ex art. 14 D.Lgs. n. 201/2022**

# D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201 – RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

La presente relazione è finalizzata ad evidenziare le ragioni ed il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione alla procedura di affidamento del servizio di Asilo Nido del territorio comunale di Noviglio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 201/2022 comma 1, 2, 3 e 4.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, il Comune di Noviglio, nel rispetto del sopra citato decreto legislativo ha tenuto conto:

* delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, incluso gli aspetti relativi alla qualità dello stesso, degli investimenti infrastrutturali e della situazione delle finanze pubbliche;
* dei costi per l’ente locale e per gli utenti;
* dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della gestione precedente relativa al servizio Asilo Nido;

L’attuale gestione terminerà il 31 luglio 2024 ed il servizio Asilo Nido è stato gestito in concessione già nei precedenti affidamenti.

La concessione è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra la Pubblica Amministrazione ed un Operatore Economico per l’erogazione di un servizio pubblico (in questo caso l’Asilo Nido) con l’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione stessa.

Le principali caratteristiche della concessione, rispetto al contratto di appalto, sono individuate nell’assunzione degli oneri legati alla gestione del servizio.

La concessione garantisce comunque alla Stazione Appaltante, il controllo di gestione per quanto regolamentato dagli atti di gara ed il monitoraggio del servizio.

La presente relazione viene stilata prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, al fine di evidenziare altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché per illustrare gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni. Al fine di assicurare la realizzazione del servizio di Asilo Nido da parte del soggetto affidatario, nella presente relazione è inserito anche il piano economico-finanziario.

**SEZIONE A**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

# Premessa

Il Comune di Noviglio ha attivato il servizio pubblico di Asilo Nido nell’anno 2008 optando sin da subito per la gestione del servizio affidata ad un soggetto esterno.

L’attuale concessione, a seguito di gara aperta, è stata affidata a Eureka! Cooperativa sociale ed è in scadenza il 31 luglio 2024.

La concessione riguarda la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio Asilo Nido, con recettività pari a n. 39 (trentanove) posti.

L’Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

L’immobile, di proprietà comunale, è sito in via Puccini n. 14.

Il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale un canone annuo per l’utilizzo dei locali attualmente determinato nella misura annua di € 500,00 (euro cinquecento/00). Il suddetto canone sarà posto a base d’asta.

In merito alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dell’ Asilo Nido, la stessa permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto il servizio oggetto di affidamento non rientra nella fattispecie dei servizi a rete di cui all’art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.

# Normativa

Il servizio è disciplinato dalle DGR adottate da Regione Lombardia e dalle circolari esplicative sottoelencate, che disciplinano i criteri di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento del servizio “Asilo Nido”:

* + **Circ. Reg. del 15/12/2022 - N° 2** oggetto: Indicazioni in ordine all’attività di Vigilanza e Controllo sul possesso/mantenimento dei requisiti di esercizio previsti dalla normativa regionale per le unità d’offerta sociale;
* [**D.G.R. 21 dicembre 2020 n. XI/4140**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/dgr_4140-2020.pdf)Sperimentazione di un modello d’offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità Sensoriale frequentanti asili nido, micronidi, pubblici e privati e sezioni primavera della Scuola dell’infanzia, in attuazione delle deliberazioni n. 2426/2019 e n. 3105/2020. Ulteriori Determinazioni.
* [**D.G.R. 9 marzo 2020 n. XI/2929**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/dgr_xi_2929-2020.pdf)Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20588. Determinazioni.
* **D.G.R. 11 novembre 2019 n. XI/2426** Determinazioni in merito alla sperimentazione di un modello d’offerta inclusivo rivolto ai bambini con disabilità sensoriale frequentanti asili nido, micronidi pubblici e privati e sezioni primavera della scuola dell’infanzia, in attuazione della DGR n.1682/2019.
* **L.R. 6 dicembre 2018, n. 18** Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi.
* [**D.D.G. 15 febbraio 2010 n. 1254**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/ddg_1254-2010.pdf)Prime indicazioni operative in ordine a esercizio e accreditamento delle unità d’offerta sociali.
* [**L.R. 12 marzo 2008, n. 3**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002008031200003&view=showdoc&iddoc=lr002008031200003&selnode=lr002008031200003)Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario. (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 33/2009, 7/2010, 2/2012, 8/2013, 19/2013, 7/2015, 22/2015, 23/2015, 38/2015, 35/2016, 17/2018).
* [**Circ. reg. 14 giugno 2007, n. 18**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/circ_14_giugno_2007_n_18_784_537.pdf)Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della Delib.G.R. n. 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili».
* [**Circ. reg. 18 ottobre 2005, n. 45**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/circ._reg._18_ottobre_2005_n._45.pdf)Attuazione della DGR n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni.
* **Circ. reg. 24 agosto 2005, n.35** Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale.
* **Delibera G.R. 16 febbraio 2005, n. 7/20943** Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili.
* [**Delibera G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588**](https://www.minori.gov.it/sites/default/files/delibera_g.r._11_febbraio_2005_n._7_20588.pdf)Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
* [**L.R. 14 dicembre 2004, n. 34**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002004121400034&view=showdoc&iddoc=lr002004121400034&selnode=lr002004121400034)Politiche regionali per i minori. (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 5/2006, 3/2008, 11/2010 19/2013, 14/2014, 7/2015).
* [**L.R. 6 dicembre 1999, n. 23**](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr001999120600023&view=showdoc&iddoc=lr001999120600023&selnode=lr001999120600023)Politiche regionali per la famiglia. (così come modificata ed integrata dalle ll.rr. 19/2000, 32/2002, 6/2005, 1/2008, 38/2008).

# Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

La disciplina dei servizi pubblici locali ha subito negli ultimi anni numerose modifiche.

Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 – Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ha sancito con l’art. 37 lettera h) l’abrogazione dell’art. 34, commi 20,21 e 25 del

D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

Quest’ultimo, a sua volta, era stato approvato al termine di un lungo e complesso iter normativo, caratterizzato da una cospicua produzione legislativa.

Il referendum popolare del 12-13 giugno 2011 ha abrogato la disciplina contenuta nell’art. 23 bis del D.L. 112/2008 (convertito nella legge 133/2008) che stabiliva significativi principi in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Il vuoto normativo è stato colmato dall’art. 4 del D.L. n.138/2011 (convertito nella legge 148/2011), che ha riproposto nella sostanza ed in larga parte la disciplina dell’articolo abrogato. La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 ha quindi azzerato la normativa contenuta nell’art. 4 del d.l. n. 138/2011, con la conseguente applicazione, nella materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oltre che della disciplina di settore non toccata dalla detta sentenza, della normativa e dei principi generali dell’ordinamento europeo, e dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale.

Secondo il quadro normativo in essere la modalità di organizzazione dei servizi pubblici, o meglio di scelta del soggetto gestore, sono le seguenti:

**Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale** – comma 1:

1. affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
2. affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;
3. affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;
4. limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

n. 267 del 2000.

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto di numerosi elementi su cui fondare una adeguata motivazione.

L’**art. 14** ricopre un’importanza centrale nel decreto 201/2022, in quanto, oltre ad indicare le alternative perseguibili ai fini dell’affidamento del servizio, richiede anche una serie di elementi che l’ente affidante deve necessariamente tenere in adeguata considerazione, oltre a degli adempimenti preventivi rispetto all’affidamento, come la relazione contenente la valutazione degli elementi suddetti.

**Particolarmente importante è la previsione di una necessaria proiezione dei costi, ricavi, investimenti e finanziamenti per tutta la durata dell’affidamento**. Infatti, l’indicazione della proiezione consente sin da subito di avere un’idea sulla sostenibilità della gestione futura, permettendo all’ente affidante di affidare o non affidare il servizio in ragione anche della proiezione proposta.

**Punto di Attenzione**

Si evidenzia che **l’art. 15** del decreto in parola stabilisce che gli Enti Locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.

## SEZIONE B

**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**

L’asilo nido è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. In quanto unità di offerta sociale, il suo funzionamento è regolato in base ad una specifica normativa regionale (vedi DGR 11.02.2005, n. 20588 e DGR.09.03.2020 n.2929 e successivi provvedimenti attuativi). L’asilo nido si pone all’interno della politica educativa e sociale complessiva del Comune di Noviglio.

Nel limite dei posti disponibili, all’asilo nido sono accolti tutti i bambini per i quali viene presentata richiesta, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, condizione sociale/economica ed opinione politica del nucleo famigliare di appartenenza, nel rispetto di quanto definito dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia. Inoltre, è un servizio con una importante valenza educativa e sociale: concorre con le famiglie alla crescita ed alla formazione dei bambini e facilita l’accesso dei genitori al lavoro e l’inserimento sociale e lavorativo della madre.

L’offerta del servizio “Asilo Nido” a favore dei bambini (3 – 36 mesi) e delle loro famiglie (organizzati secondo criteri di efficacia ed efficienza nel rispetto degli standard regionali) si realizza nella struttura di via Puccini, n. 14 denominata “Asilo Nido Le Cicogne”.

All’asilo nido comunale “Le Cicogne” sono previsti fino a n. 39 posti, assegnabili alla generalità dell’utenza con priorità ai bambini residenti nel Comune di Noviglio.

Per i bambini non residenti nel territorio di Noviglio l’inserimento al nido è possibile solo in base alla disponibilità di posti e comunque a seguito dell’esaurimento dell’eventuale lista d’attesa di bambini residenti.

Per i bambini già frequentanti, l’iscrizione all’anno educativo successivo è automatica. I genitori sono tenuti a rinnovare l’attestazione I.S.E.E. per l’aggiornamento della retta di frequenza.

L’asilo nido garantisce il servizio per un minimo di 205 giorni annui prevedendone la chiusura durante le festività nazionali e religiose; si applica un orario minimo di apertura articolato in 9 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana garantendo alle famiglie la possibilità di frequenza part-time, e massima flessibilità oraria compatibilmente col benessere psico fisico dei bambini.

Il servizio viene erogato da personale educativo qualificato in applicazione delle vigenti disposizioni regionali, garantendo presso la struttura la presenza di un coordinatore pedagogico.

Il servizio di asilo nido risulta possedere le caratteristiche del **servizio pubblico locale a rilevanza economica**, poiché lo stesso sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica, mentre - in ambito pubblico - non può essere considerato quale mera attività strumentale per l’amministrazione locale poiché si tratta di servizio alla popolazione finanziato, anche se solo in parte, dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

Gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire obiettivi di interesse pubblico.

Il Soggetto Gestore espleterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità dettagliatamente illustrate negli atti di gara, da parte del settore competente.

Il concessionario dovrà garantire le attività e servizi, che saranno esplicitati negli atti di gara, tra cui:

* attività educativa e ludica: deve offrire un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire ai bambini il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
* sviluppo psico-sociale del bambino;
* relazione con i genitori, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
* supporto alla genitorialità;
* cura e igiene del bambino;
* servizi ausiliari di somministrazione pasti;
* cura e igiene dei locali, compreso la fornitura del relativo materiale;
* fornitura di presidi igienico/sanitari, di materiale di consumo e di cancelleria;
* integrazione ove necessaria degli arredi, giochi, attrezzature;
* gestione amministrativa: in ordine alla promozione del servizio, alle iscrizioni, formulazione e gestione delle graduatorie, elaborazione e riscossione delle rette mensili da applicare agli utenti sulla base delle indicazioni date dal Comune, gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità con connesso recupero coattivo delle somme;
* organizzazione e gestione delle eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal concessionario;
* pagamento utenze, in base a quanto sarà previsto nel Capitolato;
* promozione delle attività relative al servizio pubblico di Asilo Nido.

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per i bambini iscritti all’Asilo Nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo che sarà presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione derivanti dal capitolato di gara che non risultino espressamente a carico del Comune.

Si citano solo alcune voci significative a carico del Concessionario:

1. il costo del personale (educativo ed ausiliario);
2. il pagamento delle utenze connesse alla gestione della struttura (energia elettrica, riscaldamento, gas metano, acqua e telefono).
3. il costo per la fornitura di:
   * generi alimentari, compreso prodotti dietetici e/o per bambini affetti da allergie/intolleranze;
   * materiale didattico, compreso quello specifico per alunni diversamente abili;
   * cancelleria e materiale d’ufficio, nonché per attività educative e/o laboratori ali ecc. ;
   * materiale per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso (compresa la fornitura di pannolini);
   * materiali igienici e di pulizia locali;
   * stoviglie e casalinghi per il servizio mensa;
   * biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, materassi, ecc.);
   * vestiario per il personale;
4. distribuzione e somministrazione dei pasti e delle merende, nell’osservanza della normativa vigente;
5. la pulizia e il riordino di tutti i locali e del cortile con fornitura del materiale occorrente. Particolare cura deve essere prestata per il conferimento dei rifiuti sulla sede stradale, deve essere garantita una sistemazione decorosa;
6. i contratti manutentivi obbligatori per legge;
7. l’ottenimento/mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale;
8. la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e delle attrezzature, come meglio specificato nel Capitolato.

Resteranno in capo al Comune:

1. la copertura assicurativa da incendio, furto ed atti vandalici, dei beni mobili ed immobili;
2. la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, degli impianti e delle attrezzature;
3. l’utilizzo dell’utilizzo del fondo regionale 0 – 6, fino ad un massimo di €. 15.000 annui, nel caso in cui il numero dei bambini iscritti non sia sufficiente a coprire i costi di gestione del servizio. Il numero minimo di bambini che consente al Concessionario di coprire i costi di gestione e il dettaglio di tali costi devono essere indicati nel PEF presentato in fase di offerta economica. La riduzione degli iscritti al di sotto della soglia minima di sostenibilità economica deve essere imputabile esclusivamente al calo demografico dei bambini residenti aventi diritto (0 – 3 anni), ovvero tale popolazione deve essere numericamente inferiore a 50.

# Standard del servizio

Il Concessionario, nella gestione di tutti i servizi e nell’espletamento delle attività affidate, è obbligato al rispetto degli atti di gara e della normativa vigente, nonché di eventuali disposizioni normative che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione.

Gli obblighi del servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Nel caso specifico il gestore è tenuto a:

* Garantire orari minimi di apertura della struttura e amplio calendario di apertura annuale:

apertura giornaliera compresa tra le ore 7,30 e le ore 16,30 per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) da settembre a luglio;

* Garantire l’accesso al nido a tutti i bambini compresi nella fascia di età di riferimento, secondo i criteri e le procedure indicate negli atti di gara, nel rispetto delle identità individuali, culturali e religiose;
* Garantire la continuità delle figure educative;
* Garantire la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;
* Stipulare apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni provocati da incidenti agli operatori, agli utenti, durante o a causa dello svolgimento dei servizi previsti dal capitolato.

Il gestore potrà stipulare convenzioni con i Comuni limitrofi, nel limite dei posti autorizzati, garantendo la priorità ai residenti di Noviglio.

### Monitoraggio

Il concessionario adempirà al servizio con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestioni a proprio rischio.

L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato di gara e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l’Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all’inizio dell’anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull’andamento del servizio, con descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti della gestione.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al capitolato di gara, compete al responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Noviglio o ad altro personale da esso delegato.

**SEZIONE C**

## MODALITA’ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l’Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidamento in concessione ad un soggetto terzo, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico. Infatti, il Comune di Noviglio, pur disponendo della proprietà dell’immobile destinato ad “Asilo Nido”, non dispone né di personale dipendente né degli ulteriori mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio, né i numerosi vincoli in materia di personale possono portare ad una gestione diretta.

L’affidamento esterno ha consentito, nel corso delle passate annualità, sia risparmi di spesa, che risultati gestionali ed operativi positivi, con soddisfazione da parte dell’utenza.

La **concessione di servizi** si conferma come la soluzione organizzativa al momento più adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente rispettoso del principio fondamentale di tutela della concorrenza.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse, si ritiene inoltre che l’erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

La modalità di scelta del concessionario, quale unico operatore, trova corrispondenza peraltro tra quelle previste dall’art. 14 del D. Lgs. 201/2022 e di cui al comma 1 lettera a) “*affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea*” e trova, altresì, perfetta corrispondenza nelle previsioni di cui al successivo art. 15 il quale indica una preferenza per l’affidamento di servizi in concessione in luogo dell’appalto.

Il Concessionario sarà individuato tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 176 del d.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido “le cicogne” sito nel comune di Noviglio (mi) – tramite piattaforma sintel di aria s.p.a., con il criterio dell’offerta economicamente piú vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 36/2023.

**SEZIONE D**

## MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'analisi economico-finanziaria che si è tenuta come riferimento della proposta di conferma dell’attuale modello gestionale del servizio - in ragione della positiva esperienza maturata negli anni, oltre che in forza di una “propensione” di legge, come peraltro più compiutamente illustrato in sede di analisi normativa (l’impostazione della concessione prevede infatti che il rischio operativo sia traslato in capo al concessionario) - ha evidenziato la sostenibilità del modello della concessione di servizi a terzi.

### Piano Economico Finanziario

### Dimensione economico-finanziaria della concessione

Il Comune di Noviglio ha commissionato l’elaborazione di un piano finanziario a supporto della sostenibilità economica del servizio di “Asilo Nido” e allo scopo di evidenziare:

1. I costi gestionali che si dovranno sostenere per le attività della struttura e che saranno a carico del Concessionario e/o del Comune in funzione della loro ripartizione declinata nel capitolato di gara;
2. Gli introiti dell’attuale gestore del servizio in considerazione del numero dei bambini iscritti nell’anno scolastico in corso e la distribuzione delle rette secondo le fasce ISEE di appartenenza;
3. Ipotesi del numero dei bambini frequentanti nei prossimi 3 anni, derivante dalla previsione dei tassi di natalità futura sul territorio comunale;
4. La sostenibilità economica del servizio.

Le tariffe sono differenziate in base all’ISEE delle famiglie, con il Comune che copre parte dei costi per rendere il servizio più sostenibile per le famiglie e garantire l’accessibilità al servizio anche a nuclei famigliari con problematiche economiche.

Le rette sono incassate direttamente dal Concessionario e non sono previsti interventi di recupero delle morosità degli utenti, da parte del Comune.

Si precisa per completezza che i costi gestionali a carico del Concessionario, diverse dal costo del personale sono i seguenti:

* canone annuo di utilizzo della struttura: € 500,00, suscettibile di aumento in base all’offerta presentata in sede di gara;
* utenze (acqua, gas, luce). Il pagamento mensile delle bollette verrà effettuato dal Comune, il quale ne chiederà il rimborso al Concessionario con cadenza annuale e previa rendicontazione delle spese sostenute;
* linea telefonica dedicata.

### Equilibrio economico e finanziario

Sulla base delle ipotesi sopra esposte, il Comune ha calcolato il raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario riferito all’ anno scolastico e 2024/2025, rimandando al PEF presentato in fase di gara la proiezione della sostenibilità economica per la durata della concessione:

Si precisa che nella costruzione del conto economico si è tenuto conto dei seguenti dati/valori:

* costo del personale: riferito al CCNL cooperative sociali in vigore fino alla data 05/03/2024
* costi di gestione comprendono:
  + affitti
  + materiali didattici e di consumo
  + manutenzioni
  + pulizie
  + telefono e utenze
  + assicurazioni e spese generali
* Ricavi: incasso delle rette calcolate su 39 bambini iscritti e suddivisi in percentuale nelle diverse fasce orarie di frequenza

**CONTO ECONOMICO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Le Cicogne Conto Economico** | **2024/2025** |
| Frequenza 4 h/gg | 29.688 € |
| Frequenza 6 h/gg | 60.665 € |
| Frequenza 9 h/gg | 97.796 € |
| **Totale Ricavi** | **188.148 €** |
| Costi del Personale | 143.307 € |
| Costi di Gestione | 35.484 € |
| Marketing e Costi Commerciali | 0 € |
| **Totale Costi Operativi** | **178.791 €** |
| *% vs Gross Revenues* | *95,0%* |
| **EBITDA** | **9.357 €** |
| *% vs Gross Revenues* | *5,0%* |
| Deprezzamento/Rivalutazione | 0 € |
| Ammortamento | 0 € |
| **EBIT** | **9.357 €** |
| *% vs Gross Revenues* | *5,0%* |
| Oneri Finanziari | 0 € |
| Proventi Finanziari | 0 € |
| **EBT** | **9.357 €** |
| *% vs Gross Revenues* | *5,0%* |
| Imposte sul Reddito | 0 € |
| **Utile netto** | **9.357 €** |
| *% vs Gross Revenues* | *5,0%* |

Noviglio, lì LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Roberta Formenti